



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Comunicazioni obbligatorie dei crediti d'imposta 4.0 e R&S

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Tutto quesiti e casi operativi sulle dichiarazioni dei redditi

Scopri di più

Il credito d'imposta **investimenti in beni strumentali 4.0** (annualità **2023 e 2024**) e il **credito d'imposta investimenti in R&S** (annualità **2024**) possono essere fruiti mediante **compensazione in F24, solo dopo aver presentato gli specifici modelli** approvati con il decreto del MiMiT 24.4.2024. L'adempimento è stato introdotto ad opera dell'[articolo 6, D.L. 39/2024](#), al fine consentire il **monitoraggio** da parte dello Stato dell'utilizzo dei bonus fiscali.

La trasmissione dei modelli, peraltro, in taluni casi, deve essere effettuata sia in via **preventiva** che a **conclusione** dell'investimento. In particolare:

- con riferimento agli investimenti in **beni strumentali 4.0** del **periodo d'imposta 2023**, nonché per quelli effettuati **dall'1.1.2024 al 29.3.2024**, va trasmessa solo la **comunicazione ex post** a completamento dell'investimento;
- con riferimento agli investimenti in **attività di R&S** effettuati **dall'1.1.2024 al 29.3.2024**, va trasmessa solo la **comunicazione ex post** a completamento dell'investimento. **Nessuna comunicazione**, invece, deve essere inviata con riferimento agli **investimenti in attività di R&S del 2023**;
- con riferimento agli investimenti in **beni strumentali 4.0** e in **attività di R&S** effettuati **dal 30.3.2024**, va trasmessa sia la **comunicazione ex ante**, sia la **comunicazione ex post** a completamento dell'investimento.

I modelli approvati sono **2 distinti**, uno per ciascuna agevolazione; infatti:

- **l'Allegato 1** al decreto del MiMiT, si riferisce gli **investimenti in beni strumentali nuovi 4.0**;
- **l'Allegato 2** al decreto del MiMiT, si riferisce gli **investimenti attività di R&S**.

La risoluzione n. 19/E/2024 dell'Agenzia delle entrate, nelle more dell'adozione del D.M. 24.4.2024, ha **sospeso** l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta in questione **non ancora impiegati**; ebbene, ora il **blocco può essere sciolto con la trasmissione del modello** di riferimento.



Al riguardo, è il caso di ricordare che per gli investimenti effettuati negli **anni precedenti al 2023**, la FAQ resa nota lo scorso 16.4.2024 dall'Agenzia delle entrate ha precisato che **la sospensione temporanea non ha trovato applicazione** ed è, quindi, stato **possibile utilizzare il relativo credito** in compensazione tramite il modello F24, indicando il **codice tributo “6936”** e **l’anno di avvio dell’investimento**.

I nuovi modelli di comunicazione:

- devono essere **firmati digitalmente** e in nessun caso devono essere firmati con firma olografa;
- non devono essere salvati come immagini od originati dalla scansione di pagine, ma solo dal **salvataggio del file pdf debitamente compilato**;
- devono essere trasmessi a mezzo **pec** all’indirizzo transizione4@pec.gse.it, indicando nell’oggetto **“Comunicazione preventiva_Codice fiscale oppure partita Iva dell’impresa”** ovvero **“Comunicazione di completamento_Codice fiscale oppure partita Iva dell’impresa”**, a seconda che si tratti, rispettivamente, della comunicazione *ex ante* o *ex post*;
- sono rinvenibili dalle **ore 12** dello scorso **4.2024** sul sito **web** del **GSE** (<https://www.gse.it/servizi-per-te/news/transizione-4-0-al-via-la-procedura-per-compensare-i-crediti-d-imposta>).

Resta da capire il corretto comportamento da adottare per gli **investimenti effettuati dal 30.3.2024 alla data di pubblicazione dei modelli**. Essi, infatti, sarebbero **soggetti alla comunicazione preventiva** che, però, **non è stata possibile fare** in **mancanza** del modello. Sarebbe auspicabile un intervento ufficiale che sancisca la **fruibilità** dei crediti d’imposta riferibili a tali investimenti, nonostante l’assenza dell’invio *ex ante*. Basti osservare che **l’articolo 3, comma 2, L. 212/2000**, vieterebbe **l’introduzione di adempimenti a carico dei contribuenti**, la cui scadenza sia fissata anteriormente al **sessantesimo giorno** dall’adozione del relativo provvedimento attuativo; nel caso di specie si sta verificando, per l’ennesima volta, la non osservanza di tale disposizione di legge posta **a tutela del contribuente**.